

(N. 1075)

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Ministro di Grazia e Giustizia

(GONELLA)

NELLA SEDUTA DEL 9 GIUGNO 1960

Modificazioni alle norme sui protesti delle cambiali e degli assegni bancari

ONOREVOLI SENATORI.

IMPOSTAZIONE GIURIDICA

Il problema dell'adeguamento del servizio dei protesti cambiari alle mutate esigenze moderne può, secondo la riforma legislativa che si propone con il presente disegno di legge, essere risolto mediante l'introduzione della figura giuridica del « presentatore » diversa da quella del pubblico ufficiale che redige l'atto di protesto e che provvede a tutti gli adempimenti imposti dalla natura della specifica attività e dalle leggi. L'atto di protesto risulta, così, dal concorso di due pubblici ufficiali, l'uno occasionale, e cioè il « presentatore », e l'altro permanente. Dato il carattere di pubblica funzione che i due soggetti, integrandosi, esplicano, il protesto, che viene posto in essere in tal modo, è atto pubblico. La convenzione di Ginevra, in base al principio generale accolto dalle disposizioni preliminari del nostro Codice civile (articolo 26), rimette al potere legislativo di cia-

scuno Stato, aderente alla convenzione stessa, la disciplina della forma del protesto, limitandosi ad imporre la forma pubblica dell'atto di accertamento del mancato pagamento. Ciò si desume chiaramente dall'articolo 8 della Convenzione accessoria di Ginevra la quale recita :

« La forme et les délais du protêt, ainsi que la forme des autres actes nécessaires à l'exercice ou à la conservation des droits en matière de lettre de change et de billet à ordre, sont réglés par les lois du pays sur le territoire duquel doit être dressé le protêt ou passé l'acte en question ».

Non è di ostacolo alla configurazione di atto pubblico del protesto, così compiuto, la circostanza che l'operazione si svolge in due momenti: presentazione e redazione. Infatti, per la notifica degli atti a mezzo del servizio postale, sia in materia civile che penale (regio decreto 21 ottobre 1923, n. 2393), l'atto pubblico risulta dal concorso dell'attività esplicita, distintamente ed in momen-

ti diversi, dall'ufficiale giudiziario e dallo agente o ufficiale postale.

È da notare, infine, che, tanto nel campo dell'ordinamento giudiziario che in quello notarile, si hanno numerosi casi di pubblici ufficiali che derivano la loro qualifica, non già da un'apposita investitura, ma dalla funzione esplicata di regola in correlazione ad una scelta operata dal giudice, dall'ufficiale giudiziario o dal notaio.

Per i notai è sembrato opportuno seguire questa risoluzione, mentre per gli ufficiali giudiziari non si poteva non ricorrere ai loro aiutanti che hanno una propria posizione giuridica.

I REQUISITI

È da escludere che la innovazione, consistente nel ricorso ad un « presentatore », possa determinare l'inconveniente di eventuali azioni di riconoscimento di una nuova categoria.

Si è ritenuto, pertanto, opportuno far richiamo, per i requisiti del « presentatore », alla figura del fidefaciente che vale ad inquadrare la innovazione prospettata in materia cambiaria nella tradizione dell'ordinamento notarile. Allorché la saliente funzione, in materia notarile, dell'accertamento della identità personale è riconosciuta ai fidefacienti per qualsiasi atto, anche per quelli che sono i più importanti, ciò sta a significare che, per superare la difficoltà di ordine pratico circa l'accertamento della identità personale, il legislatore, da lungo tempo, ha inteso fare affidamento sulla decisiva importanza riconosciuta alla scelta operata, caso per caso, dal notaio.

È sembrato, quindi, ben giustificata questa tradizione tanto più che, nel caso di protesti cambiari, la responsabilità del notaio, per l'operato del « presentatore », non è soltanto quella circoscritta alla scelta da lui operata, ma anche allo stesso comportamento nello espletamento dell'incarico.

Il richiedere requisiti di portata più rilevante, mentre non darebbe alcun apporto concreto alla serietà del servizio, in quanto questo dipende sempre dalla scelta operata

dal pubblico ufficiale, potrebbe costituire ostacolo al suo svolgimento ed agevolare, invece, il processo di formazione di un nuovo e macchinoso funzionariato.

ADEMPIMENTI

L'operato dei « presentatori », scelti dal notaio, è stato disciplinato rigorosamente dal disegno di legge. Essi, infatti, devono essere segnalati al Consiglio notarile, per i controlli dei requisiti, sottoscrivono l'atto di protesto e vanno menzionati nei repertori o registri cronologici tenuti dai pubblici ufficiali, abilitati alla levata dell'atto stesso, per seguirne l'impiego fatto dai Notai. Inoltre, la presentazione a loro mezzo può avvenire soltanto in determinate ore della giornata, in modo da dare a costoro la possibilità di riferire tempestivamente ai pubblici ufficiali, per conto dei quali agiscono.

Si è inteso, infine, come già fu legislativamente determinato per gli ufficiali giudiziari, di stabilire che la presentazione degli effetti, da parte degli istituti di credito, avvenga subito dopo la scadenza.

LA DISCIPLINA AMMINISTRATIVA

La delicata questione del numero dei fiduciari si è presentata soltanto per i notai in quanto la determinazione degli aiutanti è rimessa alle norme che regolano i relativi organici.

È sembrato anzitutto opportuno riconoscere a ciascun notaio la facoltà *ope legis* di avvalersi dell'opera di un fiduciario, in quanto, in tal modo, si pone in grado chiunque appartenga a tale categoria di pubblici ufficiali di potere, in qualsiasi momento, soddisfare alle esigenze del pubblico servizio.

Si deve ricorrere all'autorità giudiziaria soltanto nella ipotesi che il notaio voglia giornalmente avvalersi di due presentatori, ovvero si dimostri la necessità di un maggior numero per i giorni delle più numerose scadenze degli effetti.

Si è contenuto, così, il numero dei fiduciari a quello strettamente richiesto dal servi-

zio, impedendosi che il numero riconosciuto per le ricorrenze consuetudinarie possa ostacolare un'equa ripartizione negli altri giorni.

Il Consiglio notarile, su richiesta degli interessati, esprime un proprio parere che non è vincolante sul numero massimo di accessi che giornalmente, sede per sede, può compiere ogni fiduciario. L'autorità giudiziaria più idonea a provvedere è apparsa quella del Presidente della Corte di appello, dato che esistono distretti notarili che rientrano in più circoscrizioni di Tribunali. La posizione elevata di tale organo, inoltre, è di per sé una garanzia che i provvedimenti da emanarsi siano improntati ai più sani criteri per cui sono preordinati e cioè all'adeguamento del servizio ed alla salvaguardia della categoria degli ufficiali giudiziari per un'equa ripartizione del lavoro. A tale riguardo, il Presidente della Corte di appello dovrà tener presente eventuali accordi locali per la ripartizione degli effetti sulla base del valore. Inoltre, il Presidente dovrà tener conto che non abbia a verificarsi una sperequazione tra i notai.

La ripartizione dei fiduciari affidata ai Consigli notarili andrebbe fissata in riferimento ad un numero massimo eguale per tutti i notai. Tuttavia, pur entro tali limiti, la posizione dell'organo professionale appare quanto mai delicata. È preferibile, quindi, che si eviti ogni ragione di malinteso, lasciandosi ai Consigli notarili l'importante funzione di esprimere serenamente pareri da essere esaminati dal Presidente della Corte di appello alla stregua di altri elementi che potranno essere all'uopo forniti dagli stessi ufficiali giudiziari e dagli organi giudiziari.

MODALITA' DEL SERVIZIO

La nuova disciplina dei protesti cambiari dovrebbe avere di mira esclusivamente la risoluzione del problema sulle modalità del servizio. La regolamentazione della ripartizione di lavoro tra le due categorie di pubblici ufficiali abilitati a tale funzione esula dalle naturali finalità di detta disciplina. Tuttavia, poichè la innovazione può determinare una

diversa ripartizione di attività tra tali categorie, si rende meritevole di una tutela legislativa anche questa esigenza di impedire sperequazioni e ripercussioni dannose specie in riguardo al costo sostenuto per l'organizzazione degli uffici unici da parte degli ufficiali giudiziari.

È stato questo il punto più delicato di tutta la complessa questione. A prima vista, la risoluzione può apparire agevole ma, in realtà, dopo approfondito esame, ciò non appare rispondente al vero.

Una disciplina legislativa su di una diversa competenza per valore darebbe soddisfazione agli ufficiali giudiziari che si vedrebbero tutelati adeguatamente di fronte alle loro preoccupazioni per il prevalere delle influenze ambientali dei notai sugli istituti di credito. Tuttavia, una tale risoluzione presenta un duplice inconveniente: l'uno, che la competenza di un organo pubblico non può essere fissata in funzione di una ripartizione di lavoro, ma soltanto in riguardo alla sua possibilità giuridica di svolgere un'attività pubblica dal punto di vista sostanziale e territoriale; l'altro, nel fatto che la situazione sulla entità degli effetti da ripartire, con una eventuale disciplina di competenza per valore, varia da zona a zona. Con il conferire ad un organo giudiziario il potere di imporre localmente tale competenza si viene a riconoscere ad organi del potere giudiziario una funzione che sarebbe tipica di quello legislativo. Infatti la ripartizione imposta avrebbe valore nei confronti di terzi estranei, quali sono i richiedenti il protesto.

La risoluzione prospettata contempera tali esigenze contrastanti, in quanto, solo indirettamente, ma sufficientemente, si raggiunge la finalità di assicurare la protezione degli ufficiali giudiziari col garantire che l'innovazione non pregiudichi quella che è una situazione attuale per loro ritenuta più favorevole.

Inoltre, le ulteriori concessioni sono la risultante di valutazioni le quali determinano le altre eventuali assegnazioni ai pubblici ufficiali. È in tale occasione che l'organo giudiziario raggiunge lo scopo di tutelare, anche in base ad accordi locali, un'equa ripartizione.

PUBBLICI UFFICIALI

L'introduzione della figura a sè stante del « presentatore » conserva al pubblico ufficiale una posizione preminente dal punto di vista dell'organizzazione dell'attività, della portata delle funzioni pubbliche e della responsabilità. Tali funzioni non possono essere agevolmente affidate ad altri soggetti investiti della specifica funzione, soprattutto per la circostanza che la parte mensile più consistente del servizio si concentra, in pochi giorni, cioè quelli che coincidono con le scadenze consuetudinarie.

Il fiduciario mantiene la sua posizione di un semplice collaboratore del pubblico ufficiale, di regola nell'aspetto che è proprio del rapporto di lavoro autonomo. Ne consegue che le ripercussioni di natura economica per l'atto di presentazione concernono solo la persona del pubblico ufficiale il quale, a sua volta, è tenuto a soddisfare direttamente quanto dovuto al « presentatore » per la sua prestazione.

UFFICIALI GIUDIZIARI ED AIUTANTI

La risoluzione del problema nei riguardi degli ufficiali giudiziari è stata compiuta tenendo presenti i seguenti criteri:

1) possono avvalersi liberamente dei loro aiutanti, anche senza bisogno del provvedimento di autorizzazione da parte del Presidente della Corte di appello di cui all'articolo 1 della legge 19 dicembre 1956, n. 1442;

2) gli aiutanti conservano non solo la facoltà di eseguire da soli i protesti, in base alla predetta delega, ma anche quella di conseguire lo stesso diritto di accesso, nell'una e nell'altra ipotesi;

3) gli ufficiali giudiziari, per i soli giorni delle massime scadenze, possono avvalersi di presentatori di libera scelta aventi gli stessi requisiti di quelli riconosciuti ai notai.

Il numero di questi presentatori sarà fissato dal Presidente della Corte di appello, il quale dovrà tener conto non solo del rapporto con i presentatori riconosciuti per i notai ma anche delle esigenze degli aiutanti.

La salvaguardia di costoro è, inoltre, data dal provvedimento del Presidente della Corte di appello per i protesti in proprio e non già quali « presentatori ».

Si tenga presente, a tal riguardo, che l'integrazione dell'opera tradizionale degli ufficiali giudiziari con altri soggetti ha diversi riscontri legislativi. Infatti, senza tener conto dell'abrogato regio decreto 28 dicembre 1924, che riconosceva per le notifiche il ricorso al commesso autorizzato, si rinvencono nelle vigenti leggi due precedenti: il primo è costituito, come si è visto, dallo stesso ricorso all'aiutante in base all'articolo 1 della citata legge 19 dicembre 1956, n. 1442, in quanto, è vero che l'aiutante da solo può levare il protesto, ma è pur vero che, ad eccezione dell'accesso e della redazione del protesto, tutto il resto del procedimento e tutte le altre entrate sono riconosciuti soltanto all'ufficiale giudiziario.

Inoltre, il ricorso continuativo ai sensi del regio decreto 21 ottobre 1923, n. 2393, al portaletere è un ulteriore riscontro, forse il più significativo, sulla esigenza di una adeguata integrazione.

Un identico trattamento tra le due categorie non è agevole effettuare data la loro diversa organizzazione e posizione giuridica.

Si tenga presente, al riguardo, che gli ufficiali giudiziari e gli aiutanti esplicano una attività che agevola l'opera di presentazione dei titoli ai debitori per l'affinità con le notifiche. Inoltre attualmente gli ufficiali giudiziari operano attraverso l'organizzazione degli « uffici unici » che assicurano una razionale ripartizione del lavoro specie nelle grandi città.

I tribunali, dal disegno di legge, sono stati messi in grado di esercitare un adeguato controllo sui requisiti prescritti per i presentatori.

* * *

Illustrato in ispecie, come nelle premesse, il cardine fondamentale della riforma, le rimanenti disposizioni contenute nel disegno di legge non abbisognano di particolare chiarimento in quanto rispondono ad esigenze che si sono rivelate necessarie ed opportune

LEGISLATURA III - 1958-60 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

nella pratica attuazione del servizio e dirette sempre ad una più regolare disciplina di esso.

A siffatte esigenze risponde in special modo la norma dettata dall'articolo 12, anche essa di nuova introduzione nel sistema dei protesti cambiari, che consente al debitore che adempia al pagamento dopo il protesto di ottenere, con determinate modalità ed en-

tro dati termini, la cancellazione del proprio nome dagli elenchi prescritti. Esigenza questa quanto mai generalmente sentita e reclamata che attenua, con manifesto criterio di equità, il rigore della vigente legislazione cambiaria nei casi di adempimento che, per quanto tardivo, si presentano tuttavia meritevoli di particolare considerazione.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

Per il protesto di cambiali o di assegni bancari, che, ai sensi dell'articolo 68 del regio decreto 21 dicembre 1933, n. 1669 e dell'articolo 60 del regio decreto 21 dicembre 1933, n. 1736, può essere effettuato da un notaio, da un ufficiale giudiziario o da un segretario comunale, si stabilisce quanto segue:

1) i notai, sotto la loro responsabilità, possono provvedere alla presentazione del titolo, ai sensi dell'articolo 44 del regio decreto 14 dicembre 1933, n. 1669, e dall'articolo 62 del regio decreto 21 dicembre 1933, n. 1736, a mezzo di persone di loro fiducia da essi scelte tra quelle preventivamente indicate ai Consigli notarili e che abbiano i requisiti richiesti per i fidejacenti dalla legge 16 febbraio 1913, n. 89. Il presentatore del titolo è anche autorizzato al relativo incasso, totale o parziale, ed al rilascio della quietanza;

2) gli ufficiali giudiziari per la presentazione del titolo possono avvalersi dell'opera degli aiutanti, con l'osservanza delle disposizioni di cui al capoverso dell'articolo 1 della legge 19 dicembre 1956, n. 1442.

Art. 2.

Nelle ipotesi di cui all'articolo precedente, l'atto di protesto è redatto, in ogni caso, conformemente a quanto previsto nel primo capoverso dell'articolo 70 del regio decreto 14 dicembre 1933, n. 1669, dal pubblico ufficiale richiesto ed è sottoscritto anche dal presentatore del titolo. Del nome di questo è fatta menzione nell'atto stesso, nonchè nel repertorio o nel registro cronologico.

Art. 3.

Ciascun notaio, nella propria sede, può valersi, giornalmente, dell'opera di un solo

presentatore, salvo che, per esigenze del servizio, gli venga riconosciuta la facoltà di valersi di due presentatori.

Per i giorni delle più numerose scadenze consuetudinarie di effetti, che non possono essere più di sei per ogni mese, può essere riconosciuta al notaio la facoltà di valersi di due o più presentatori.

Art. 4.

Per i giorni indicati nel primo capoverso dell'articolo 3 della presente legge può essere riconosciuta agli ufficiali giudiziari la facoltà di valersi anche di presentatori da essi scelti tra persone di loro fiducia preventivamente indicate ai Presidenti dei Tribunali e che abbiano i requisiti previsti dall'articolo 1 della presente legge.

Rimangono, in ogni caso, ferme le disposizioni di cui all'articolo 1 della legge 19 dicembre 1956, n. 1442.

Art. 5.

Su proposta del Consiglio notarile e su indicazione, da esso fatta, del numero massimo di accessi che ciascun presentatore può effettuare giornalmente, per singole sedi segnalate, nonchè del numero di notai che effettivamente levano protesti o ne facciano richiesta, il Presidente della Corte di appello, con decreto da pubblicarsi entro il mese di novembre di ogni anno, provvede in merito alle richieste dei notai che intendano avvalersi di due presentatori nei giorni di scadenze ordinarie e in merito al numero maggiore di presentatori da assegnarsi, per i giorni delle più numerose scadenze consuetudinarie, a ciascun richiedente.

La domanda, da parte dei notai interessati, va presentata al Consiglio notarile del distretto al quale appartengono.

Su proposta del Presidente del Tribunale e su indicazione, da esso fatta, del numero massimo di accessi che ciascun presentatore può effettuare giornalmente, per singole sedi

segnalate, il Presidente della Corte di appello, con le modalità di cui al primo comma del presente articolo, provvede in merito alla richiesta dei dirigenti degli uffici unici degli ufficiali giudiziari del distretto e degli ufficiali giudiziari delle Preture, determinando il numero dei presentatori da assegnarsi per i giorni delle più numerose scadenze.

Art. 6.

Per il provvedimento di cui all'articolo 5 della presente legge si deve tener conto di un'equa ripartizione tra le due categorie, avuto riguardo alle statistiche dell'ultimo biennio, agli eventuali accordi locali tra le categorie stesse in base all'importo degli effetti cambiari, nonchè al numero dei notai che effettivamente levano protesti o ne facciano richiesta. Si deve, altresì, tener conto di un'equa distribuzione tra i notai stessi.

Art. 7.

Il decreto del Presidente della Corte di appello è pubblicato sul foglio degli Annunzi legali della provincia ed entra in vigore il quindicesimo giorno dopo quello della pubblicazione.

Art. 8.

La presentazione del titolo non può essere effettuata, dal 1° ottobre al 31 marzo, prima delle ore sette e dopo le diciannove; dal 1° aprile al 30 settembre, prima delle ore sei e dopo le ore venti.

Art. 9.

I pubblici ufficiali abilitati ai protesti non possono accettare i titoli provenienti dagli istituti di credito che non siano consegnati in tempo utile ed in ogni caso non oltre l'ora di chiusura antimeridiana di ufficio del giorno successivo alla scadenza.

Art. 10.

I pubblici ufficiali abilitati in modo permanente ai protesti, possono, d'intesa con gli istituti di credito, concordare la ripartizione dei titoli in base alla somma sugli stessi indicata.

Gli accordi di cui al precedente comma sono sottoposti all'approvazione del Presidente della Corte di appello.

Nel caso in cui non si raggiungano gli accordi di cui al primo comma e sempre ai fini di un'equa ripartizione, tra le categorie dei notai e degli ufficiali giudiziari, ai sensi dell'articolo 6 della presente legge, il Presidente della Corte di appello, sentiti i Consigli notarili ed i dirigenti degli uffici unici e tenute presenti le situazioni delle varie sedi del distretto, può determinare la ripartizione dei titoli in base alla somma sugli stessi indicata.

Art. 11.

Per le infrazioni alle disposizioni contenute nella presente legge, i pubblici ufficiali abilitati ai protesti incorrono nelle sanzioni disciplinari previste dalle norme vigenti per le categorie alle quali essi appartengono ed in relazione alla entità delle infrazioni stesse.

Art. 12.

All'articolo 3 della legge 12 febbraio 1955, n. 77, modificata dalla legge 29 dicembre 1956, n. 1559, sono aggiunti i seguenti commi:

Il debitore, che adempia al pagamento nel termine di giorni cinque dalla levata del protesto, può chiedere la cancellazione del proprio nome dai due esemplari dell'elenco prescritti dall'articolo 2 della presente legge, proponendo, entro il giorno susseguente al pagamento, formale istanza al Presidente del Tribunale competente corredata del titolo quietanzato e dell'atto di protesto o della dichiarazione di rifiuto di pagamento.

Il Presidente, accertata la regolarità dell'adempimento, dispone, con provvedimento steso in calce alla istanza, la cancellazione richiesta e l'annotazione dell'avvenuto pagamento su entrambi gli esemplari dell'elenco.

Il cancelliere provvede alla compilazione di un elenco nominativo dei debitori che hanno ottenuto la cancellazione. Tale elenco è depositato ogni quindici giorni nella cancelleria per esclusivo uso di ufficio. Chiunque pubblici notizie relative a detto elenco è punito con l'ammenda da lire 20.000 a lire 100.000, salva ogni altra più grave sanzione.

Per gli adempimenti di cui al presente articolo è dovuto alla cancelleria il diritto per la formazione di fascicolo indicato al n. 2 della tabella annessa alla legge 17 febbraio 1959, n. 59.

Art. 13.

Ove esigenze di servizio lo richiedano, il Presidente della Corte di appello potrà, in qualsiasi momento, apportare variazioni ai provvedimenti di cui agli articoli 4 e 5 della presente legge secondo la procedura in essi stabilita, ferma la pubblicazione richiesta all'articolo 7.

Art. 14.

Il Governo è autorizzato ad emanare norme regolamentari per l'attuazione della presente legge nel termine di un anno dalla sua pubblicazione.

Art. 15.

La presente legge entrerà in vigore novanta giorni dopo la sua pubblicazione sulla *Gazzetta Ufficiale*.